

Segnalazione per il servizio novità

(a cura della dott.ssa Francesca Costantini)

PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGH - Responsabilità colposa per morte o lesioni personali - Legge 8 marzo 2017, n. 24 – Art. 590-*sexies* cod. pen. - Causa di non punibilità - Configurabilità - Ambito di applicazione – Indicazioni.

In tema di colpa medica, la Quarta Sezione penale della Corte di cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: "Il secondo comma dell'art. 590-*sexies* cod. pen., introdotto dalla legge 8 marzo 2017, n. 24 (c.d. legge Gelli-Bianco), prevede una causa di non punibilità dell'esercente la professione sanitaria operante, ricorrendo le condizioni previste dalla disposizione normativa (rispetto delle linee guida o, in mancanza, delle buone pratiche clinico-assistenziali, adeguate alla specificità del caso), nel solo caso di imperizia, indipendentemente dal grado della colpa, essendo compatibile il rispetto delle linee guida e delle buone pratiche con la condotta imperita nell'applicazione delle stesse.

Sez. Quarta, n. 50078 del 19/10/2017, dep. il 31/10/2017, Presidente F. Izzo, Estensore P. Piccialli.